

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI)

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZIO DI

manutenzione programmata o a chiamata degli impianti consortili di regolazione a movimentazione elettromeccanica e degli impianti elettrici di alimentazione e automazione – LOTTO 1 ZONA EST

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG) _____

Contratto A misura

**IMPORTO MASIMO
CONTRATTUALE € 60.000,00**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valeria Chinaglia

CONTRATTO D'APPALTO

Tra:

- Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione CdA n. __ del ____, di seguito denominato "Committente";
- _____ con sede in via _____ – _____, C.F. e P. IVA _____, qui rappresentata dal Legale Rappresentante _____, nato a _____, il _____ C.F. _____, di seguito denominata "Appaltatore";

PREMESSO

- Che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha ritenuto opportuno predisporre un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 e s.m.i., per il servizio di manutenzione programmata o a chiamata degli impianti consortili di regolazione a movimentazione elettromeccanica e degli impianti elettrici di alimentazione e automazione;
- Che con determinazione dirigenziale n. __ del __ sono stati approvati gli atti di affidamento relativi al servizio in oggetto;
- Che in data ____ è stata trasmessa a mezzo piattaforma Sintel apposita richiesta di preventivo per il servizio in oggetto, mediante invito di n. __ operatori economici in possesso delle necessarie qualifiche per espletare l'appalto;
- Che, entro il termine di presentazione dei preventivi, fissato per le ore __ del ____, sono pervenuti i preventivi di n. __ operatori economici;
- Che, all'esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale _____, per quanto concerne il lotto 1 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società _____ per un importo massimo contrattuale pari ad € 60.000,00 oltre IVA;
- Che con determinazione dirigenziale n. __ del __ è stato nominato direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. ____, afferente all'organico consortile.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di manutenzione programmata o a chiamata degli impianti consortili di regolazione a movimentazione elettromeccanica e degli impianti elettrici di alimentazione e automazione – LOTTO 1 ZONA EST, come meglio specificato nel listino prezzi allegato al presente contratto.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: _____.
4. Tali impianti elettromeccanici sono costituiti in generale da:
 - a. carpenteria e azionamento elettromeccanico (paratoie piane a strisciamento verticale, viti senza fine, riduttori collegati ad attuatori elettrici,...);
 - b. impianti elettrici di alimentazione e automazione di tipo industriale mediante PLC Siemens, collegati a vari sensori di misura di variabili analogiche (livello, posizione...) o di stati digitali.
5. Potranno essere richieste all'appaltatore le seguenti attività (elenco non esaustivo):
 - a. manutenzione di gruppi di manovra, con individuazione delle cause di blocco di riduttori e attuatori elettrici e loro risoluzione;
 - b. manutenzione di paratoie piane a strisciamento verticale, con individuazione delle cause di malfunzionamento e loro risoluzione;
 - c. fornitura e posa di nuovi gruppi di manovra e/o attuatori elettrici in caso sia impossibile o antieconomico procedere alla riparazione;
 - d. manutenzione degli impianti elettrici di alimentazione e/o automazione con PLC, generalmente in BT ad eccezione della Chiavica del Reale in MT (solo per lotto 1 – zona est);
 - e. fornitura e posa di componenti elettrici sostitutivi in caso sia impossibile o antieconomico procedere alla riparazione.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il valore massimo del presente contratto ammonta ad € 60.000,00 oltre IVA.
2. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui l'importo del contratto è fisso e invariabile, ovvero coincide con i servizi e le forniture effettivamente prestati dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante così come stabilito nel listino prezzi predisposto in sede di affidamento.
3. L'importo di cui al comma 1 non è da intendersi quale minimo garantito, in quanto il Consorzio provvederà a liquidare all'Appaltatore i soli servizi effettivamente eseguiti, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di affidamento.
4. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti posti a base dell'affidamento che l'appaltatore dichiara di conoscere.

Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____, acceso presso _____, filiale di ____ su cui è delegato ad operare _____.

Art. 5 Durata

1. L'incarico in oggetto ha una durata pari a 4 anni a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, ovvero dal verbale di avvio del servizio, da parte del legale rappresentante dell'impresa e del Committente.

Art. 6 – Luogo di esecuzione

2. I principali impianti sono elencati di seguito e mostrati nella tavola, messa a disposizione nella documentazione di affidamento, nei comuni evidenziati in rosso (elenco non esaustivo):
 - a. impianti nel canale principale Villoresi, nei comuni da Senago (MI) a Cassano d'Adda (MI);
 - b. impianti nel Naviglio Martesana da Vaprio d'Adda (MI) a Milano;
 - c. impianti in comune di Inzago (MI) e Truccazzano (MI);

- d. impianti nel reticolo consortile in comune di Vidigulfo (MI), Cura Carpignano (PV), Costa de' Nobili (PV), Corteolona (PV), Santa Cristina e Bissone (PV), Miradolo Terme (PV);
- e. impianto idrovoro con cabina di MT presso la Chiavica del Reale a Chignolo Po (PV).

Art. 7 – Tempistiche di esecuzione e penali

1. L'appaltatore deve procedere agli interventi secondo le tempistiche descritte di seguito, decorrenti dalla comunicazione (trasmessa a mezzo PEC o e-mail) da parte del DEC o suo delegato. Tale comunicazione indicherà, ove possibile, se il guasto riguarda solo la parte di carpenteria/azionamento elettromeccanico, solo gli impianti elettrici o entrambi, al fine di richiedere la presenza del solo personale specializzato idoneo alla ricerca e risoluzione del problema. Si precisa che, nel caso non vengano effettuati direttamente dall'Appaltatore, per guasti relativi agli impianti elettrici, il Consorzio potrà richiedere che sopralluogo e intervento siano effettuati dal Subappaltatore, ferma restando che sarà l'appaltatore a formulare il preventivo.
2. Operativamente, le modalità di svolgimento dell'attività sono:
 - a. esecuzione di sopralluogo entro 24÷48 ore (salvo diverse disposizioni da parte dei tecnici consortili) dal ricevimento della richiesta, finalizzato alla definizione delle modalità di intervento;
 - b. formulazione di specifico preventivo, basato sulle ore/uomo stimate e sui prezzi offerti dal concorrente in sede di gara, da approvarsi da parte del Consorzio tramite accettazione dello stesso (si precisa che, nel caso sia necessario prevedere un prezzo non quotato in sede di gara, l'Appaltatore dovrà esporre il prezzo al costo applicato dal suo fornitore e potrà applicare un rincaro massimo pari alla percentuale di ricarico indicata nel listino prezzi offerti);
 - c. esecuzione dell'intervento di manutenzione nelle tempistiche e modalità concordate con il DEC o suo delegato, in caso di urgenza se possibile già in sede di sopralluogo o entro 24 ore dallo stesso;
 - d. al completamento delle attività previste per singolo intervento, verifica in contraddittorio con un tecnico consortile del completo ripristino della funzionalità dell'impianto;
 - e. stesura di apposito "Verbale di intervento" da consegnare al tecnico o da inviare via

e-mail entro 48 ore dal completamento, contenete il consuntivo delle attività eseguite ed eventuali problematiche residue emerse in corso d'opera con proposta per la loro risoluzione.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei servizi, oggetto della presente procedura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei servizi, verrà applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà risultare superiore al 10,00% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno patito dalla Stazione Appaltante

Art. 8 - Sospensione del servizio

4. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione:
 - a. delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,
 - b. dello stato di avanzamento del servizio,
 - c. delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta
 - d. delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
6. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
8. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i

servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore si impegna a mettere costantemente a disposizione i documenti aggiornati relativi allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 - Pagamenti

1. Al termine dello svolgimento di ogni singolo intervento, verrà redatto il corrispondente verbale di accertamento del servizio e di autorizzazione alla fatturazione dell'importo a consuntivo.
2. La liquidazione dell'importo avverrà a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario o documento equivalente rilasciato dalla cassa professionale.
3. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 136/2010, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Consorzio apposita dichiarazione di tracciabilità finanziaria, contenente l'indicazione degli estremi di conto corrente su cui operare i pagamenti e le generalità dei soggetti abilitati ad operarvi.
4. La fatturazione dovrà avvenire in modalità elettronica, secondo quanto riportato nel documento "modalità di fatturazione" messa a disposizione dalla stazione appaltante.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere l'indicazione del codice CIG della procedura, gli estremi della determina di aggiudicazione ed il riferimento al regime di split-payment cui il Consorzio è soggetto..

Art. 11 - Revisione dei prezzi

1. I prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale e non trova applicazione l'art. 1664 Codice Civile, ad eccezione delle revisioni dei prezzi previste dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni-ter), nei limiti e con le modalità di cui all'art. 29 del medesimo decreto e della normativa in materia ad esso collegata.
2. Qualsiasi variazione dei prezzi potrà avvenire solo in seguito di comprovate variazioni della normativa di riferimento sia legislativa che tecnica. L'appaltatore dovrà fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni delle disposizioni di legge in vigore.

Art. 12 - Variazione del servizio e del corrispettivo

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, cui è conferita l'insindacabile sovrintendenza sullo svolgimento delle attività del presente contratto, nel corso dello sviluppo dell'attività potrà apportare variazioni e indirizzi integrativi all'oggetto di cui al presente contratto, al fine di assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire.
2. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 106, comma 1, del codice dei contratti.
3. Saranno dovute all'Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate dopo la presentazione degli elaborati o per le varianti o aggiunte che il Consorzio ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. Questo sempre se le modifiche, le varianti e le aggiunte non dipendano da difetti degli elaborati.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 106, c. 5 del d. lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Consorzio può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Certificato di verifica del contratto

1. Il certificato di verifica del contratto, emesso dal Dec entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione del servizio, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica del contratto si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l'espletamento del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto richiesto negli elaborati di gara o nel contratto.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi delle attività svolte, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro 2 (due) mesi dal termine di validità del contratto.

Art. 14 – Foro competente e modalità di risoluzione delle controversie

1. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine all'esecuzione del servizio.
2. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al foro di Milano.

Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, il Committente può risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:
 - a. l'Appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
 - b. la Committenza venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
 - c. l'Appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;
 - d. l'Appaltatore perda la titolarità di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per l'esecuzione della prestazione;
 - e. l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f. l'Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

- g. l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
 - h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 31/01/2022 e del "Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato con DGR XI/1751 del 17 giugno 2019.
2. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 108 e 109 del d. lgs. 50/2016.

Art. 16 – Cessione del contratto e subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. I servizi che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previste dall'articolo 105 del d. lgs. 50/2016;
3. L'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del d. lgs. 50/2016, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
8. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;

9. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 17 – Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia _____ per un importo pari al _____ per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € _____.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all'art. 103 comma 5 del d.lgs. 50/2016.
3. Per il servizio in oggetto l'appaltatore ha presentato apposita polizza di responsabilità civile verso terzi numero _____ rilasciata dalla società _____ agenzia _____ valida dal _____ con un massimale pari a € _____.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 4.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 19 – Trasparenza e tracciabilità

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:
 - a. Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
 - b. Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.
 - c. Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:
 - a. Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.
6. La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
8. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
10. In tal caso, l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del

subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 20 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 21 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

Art. 22 - Trattamento dei dati

1. I dati personali acquisiti verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede legale in Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto e attività amministrative contabili e pre-contrattuali correlate. Il Trattamento è svolto sulla base di norme di legge che consentono al Consorzio di Bonifica il trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attività connesse. Il conferimento dei dati è necessario al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione

dell'adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali dell'Appaltatore saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all'Ente; potranno altresì essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate. All'Appaltatore vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo privacy@etvilloresi.it. L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. L'informativa estesa "Privacy fornitori" ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web www.etvilloresi.it – sezione Privacy.

Art. 23 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell'ente

1. L'Appaltatore si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni od omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello, adottato dal Consorzio di Bonifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22 giugno 2018, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza con la partecipazione alla presente procedura. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, della società o e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Art. 24 - Sottoscrizione digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE
